Legge regionale 02 maggio 1988, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall' articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all' articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare.

Art. 12

- **1.** Il referendum abrogativo viene effettuato una volta all' anno, in una domenica tra aprile e giugno, ed è indetto dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Commissario del Governo ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio.
- 2. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è comunicato al Commissario del Governo, al Presidente della Corte d'appello, ai Presidenti dei tribunali della Regione, ai Sindaci ed ai Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali della regione.

(1)

3. A cura del Presidente della Giunta regionale è stampato il manifesto con il decreto di indizione del referendum; i Sindaci provvedono all' affissione il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni.

(2)

- **4.** Il referendum si effettua su tutte le richieste ammesse dall' Ufficio di Presidenza e pervenute al Presidente della Giunta regionale fino al 31 dicembre dell' anno precedente.
- 5. Non è ammesso, in un' unica tornata, lo svolgimento di più di cinque referendum.
- **6.** Se sono state presentate più richieste si tiene conto dell' ordine di presentazione delle stesse da parte dei promotori, e i referendum eccedenti i primo cinque vengono differiti all' anno successivo.

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 19/1991

2 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 19/1991